



Deliberazione Presidenziale n. 102
del 12/06/2019

Oggetto: Aggiudicazione definitiva a favore di Frittelli Maritime Group S.p.A. della procedura comparativa finalizzata all'assentimento della concessione ex art. 36 Cod. Nav. di durata quadriennale di un'area demaniale marittima di m² 15.538,00 ubicata all'interno della Nuova Darsena del Porto di Ancona, sulla quale insiste un manufatto di m² 9.384,00 (c.d. "ex Carbonile Enel").

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale:

- vista la legge 28.1.1994, n. 84, e successive modificazioni;
- preso atto che, a seguito della presentazione da parte della Frittelli Maritime Group S.p.A. (d'ora in avanti, FMG S.p.A.) e del RTI COMMPA S.r.l. (Capogruppo-mandataria)/Amatori Interestate S.r.l./SIAP S.p.A./Adriatic Service Enterprise S.r.l. (Mandanti) – d'ora in avanti, RTI Commpa – di istanze di concessione per il medesimo tratto di suolo demaniale marittimo consistente in un'area di complessivi un'area demaniale marittima di m² 15.538,00 ubicata all'interno della Nuova Darsena del Porto di Ancona, sulla quale insiste un manufatto di m² 9.384,00, si è reso necessario procedere, ai sensi dell'art. 37 del Codice della Navigazione, all'espletamento di procedura comparativa;
- Vista la nota prot.4946 del 06/11/2018, con cui è stato dato avvio alla suddetta procedura comparativa ed è stato trasmesso ai due concorrenti il "Disciplinare di gara";
- preso atto che, nella seduta di gara in sessione riservata dell'11/02/2019 è emerso (Cfr. verbale n. 3) che l'offerta tecnica del Raggruppamento temporaneo di imprese Commpa (segnatamente il piano economico-finanziario) era riportata la voce "Canone capannone" (che avrebbe dovuto essere inserita nella busta contenente l'offerta economica), in violazione del "Disciplinare di gara", nel quale era stato esplicitamente previsto (in ossequio al principio del divieto di commistione tra elementi dell'offerta tecnica ed elementi dell'offerta economica) che l'offerta tecnica e quella economica dovessero essere inserite in buste separate e sigillate, denominate rispettivamente "busta A" (offerta tecnica) e "busta B" (offerta economica) e che la seconda sarebbe stata aperta in seduta pubblica, soltanto all'esito della valutazione e dell'attribuzione del punteggio alle offerte tecniche;
- Considerato che, per quanto sopra, il Presidente della Commissione di gara, con nota interna prot.1035 del 12/02/2019, ha trasmesso al Responsabile del Procedimento il verbale n. 3 della seduta di gara dell'11/02/2019, recante l'unanime proposta di esclusione della Commissione di gara del RTI Commpa;
- Vista la Determina n. 20 del 12/02/2019, comunicata in pari data con nota AdSP prot.532 ai componenti del RTI Commpa e pubblicata il giorno successivo sul sito istituzionale dell'Ente, con cui il Responsabile del procedimento ha formalizzato l'esclusione del suddetto Raggruppamento;
- Considerato che, all'esito dell'apertura dell'unica offerta economica rimasta in gara, la Commissione, con verbale n. 5 del 05/03/2019, come integrato dall'addendum del 16/04/2019, ha dichiarato la FMG S.p.A. aggiudicataria provvisoria della procedura comparativa di cui trattasi;
- Vista la nota prot.1529-PAR del 04/04/2019 con la quale l'Amministrazione ha richiesto la documentazione ai fini dell'acquisizione della prescritta comunicazione prefettizia ex D.lgs. 159/2011, anche in vista dell'aggiudicazione definitiva dell'intero complesso immobiliare;



- Vista la nota prot.1695-PAR del 10/04/2019 con la quale è stata richiesto di integrare la produzione della documentazione trasmessa in quota parte dalla FMG S.p.A. in data 09/04/2019 (assunta in pari data al protocollo dell'Ente al n. 2896-ARR);
- Viste le comunicazioni in data 11, 16 e 17 aprile 2019 – acquisite al protocollo di questo Ente rispettivamente al n. 2996 dell'11/04/2019, al n. 3107 del 16/04/2019 ed al n. 3245 del 18/04/2019 – con cui sono stati trasmessi da FMG S.p.A. i documenti integrativi richiesti;
- Preso atto che, sulla scorta della documentazione prodotta, sono state completate le verifiche di legge con esito positivo nei confronti dell'aggiudicataria provvisoria e che in data 03/05/2019 è pervenuta la comunicazione antimafia liberatoria relativa alla medesima, attestante che «a carico della [...] Frittelli Maritime Group S.p.A. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 D.lgs. 159/2011, [...] non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011, né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo»;
- Verificata la regolarità fiscale e contributiva della società FMG S.p.A, come da certificazioni del sistema informativo dell'anagrafe tributaria acquisite ai prot.3221 del 18/04/2019, prot.3871 del 09/05/2019 dell'Ente e del DURC Prot.INAIL_15579051.

DELIBERA

Art. 1

La Società Frittelli Maritime Group S.p.A. con sede in Ancona, Lungomare Vanvitelli, n. 18 è dichiarata aggiudicataria definitiva della procedura comparativa espletata ai fini del rilascio della concessione, ex art. 36 Cod. Nav., di un'area demaniale marittima di m² 15.538,00 ubicata all'interno della Nuova Darsena del Porto di Ancona, sulla quale insiste un manufatto di m² 9.384,00 (c.d. "ex Carbonile Enel"), per la durata di 4 (quattro) anni.

Art. 2

Gli Uffici sono autorizzati alla predisposizione degli atti funzionali all'acquisizione del parere del Comitato di Gestione ex art. 9, comma 5 Legge 84/1994.

Il Presidente
Rodolfo GIAMPIERI